



Foggia, 7 novembre 2022

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
drlo@postacert.istruzione.it

e p.c. Signor

Ministro dell'Istruzione e del Merito

Prof. Giuseppe Valditara

uffgabinetto@postacert.istruzione.it

#### OGGETTO: DINIEGO CONGEDO STRAORDINARIO PER DOTTORATO DI RICERCA

Pervengono alla scrivente segnalazioni relative a diversi dinieghi opposti dalla Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia a fronte di richieste di congedo straordinario per dottorato di ricerca.

Da ultimo, il dirigente con funzioni vicarie dell'USR Lombardia, nel solco ormai piuttosto consolidato di una prassi tutta interna all'Ufficio meneghino, anziché dare concretezza al dato positivo, ha preferito portare avanti una sorta di pervicace "politica aziendale" che si pone quale fine ultimo l'aprioristico rigetto delle istanze.

Quanto *testé* asserito non vuole rappresentare una semplice invettiva dal sapore retorico, ma una decisa e netta presa di posizione a fronte di condotte amministrative che, lungi dal garantire il principio costituzionale del buon andamento dell'azione amministrativa, ne snaturano la funzione e ne annichiliscono gli effetti.

Ma affinché la presente non si tramuti in un mero *flatus vocis*, e al solo fine di innescare relazioni istituzionali virtuose tra gli Uffici Periferici della Pubblica Amministrazione, sarebbe opportuno che le norme che regolano l'esercizio dei pubblici

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA





poteri e l'interpretazione delle stesse, fatto salvo un pur ineludibile soggettivismo, fossero il più possibile conformi alla volontà legislativa, in maniera tale da disinnescare quel fenomeno cosiddetto a "macchia di leopardo" a cui ormai gli Uffici Regionali ci hanno abituato. Il fenomeno è talmente diffuso e radicalizzato che, senza scomodare poteri vaticinatori, è possibile preconizzarne l'esito a seconda dell'Ufficio destinatario dell'istanza.

La riprova di quanto sopra si ricava in maniera plastica dalla semplice lettura dei più recenti provvedimenti dell'USR per la Lombardia; dagli stessi, infatti, si evince chiaramente il modus operandi dell'Ufficio, che, adducendo motivazioni tutte assolutamente identiche, applicando la tecnica del copia e incolla, nega il congedo sottolineando come "[...] l'accoglimento di domanda di collocamento in congedo straordinario per un triennio non consentirebbe di garantire il corretto ed ordinato funzionamento dell'istituzione scolastica: il dirigente scolastico è infatti figura apicale, unica e insostituibile nell'organigramma dell'istituzione scolastica ed essendone unico legale rappresentante erga omnes, assicura la gestione unitaria dell'istituzione, organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative, garantisce diritti di rilievo costituzionale", sic!

...E', evidentemente, per questo motivo che circa un migliaio di istituzioni scolastiche non hanno un dirigente e l'Amministrazione, disapplicando una precisa volontà del Legislatore, non ha assegnato un dirigente alle 486 istituzioni normo dimensionate dalla legge finanziaria!!

Il fatto che i dinieghi opposti dall'Ufficio siano assolutamente identici e, quindi, sorretti dal medesimo corredo motivazionale, rappresentano la riprova lampante dell'errore metodologico in cui è incorso l'USR, il quale anziché vagliare funditus la questione sottopostagli, ed operare quel bilanciamento di interessi al fine di accertare l'effettiva compatibilità della richiesta con le esigenze dell'Amministrazione, ha preferito trincerarsi dietro generiche e laconiche "esigenze organizzative", piuttosto che agganciare il diniego ad una specifica valutazione e a una conseguente e rigorosa motivazione, così, come invece richiesto, dai più recenti arresti giurisprudenziali.

Ora, la questione che si pone non è l'esistenza o meno di un diritto soggettivo in capo al richiedente, non essendo questa la sede atta a discorrerne, bensì se sia legittimo ed





opportuno un siffatto incedere amministrativo - burocratico, che inevitabilmente costringe il dipendente, con notevole dispendio di risorse economiche e fisiche, ad adire l'Autorità Giudiziaria per vedersi riconosciuto quanto giuridicamente spettantigli. Quello che è esattamente successo lo scorso anno: l'USR nega l'aspettativa, l'interessata è costretta a ricorrere al Giudice che accoglie il ricorso con motivazioni che, evidentemente, non sono state lette. Qualora fossero state lette e volutamente ignorate configura la recidività del comportamento di chi ha firmato detti provvedimenti.

In sintesi ciò che si richiede in questa sede è un richiamo al rispetto dei canoni ermeneutici di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa che, laddove correttamente applicati, forse non avrebbero consentito al dirigente di ottenere il legittimo congedo, ma certamente avrebbero richiesto all'Ufficio investito della questione una più attenta valutazione comparativa tra contrapposti interessi, quello organizzativo da una parte e quello alla ricerca scientifica dall'altra, di cui beneficia la collettività e, nel medio periodo, la stessa pubblica amministrazione, l'inosservanza dei quali potrebbe implicare una responsabilità risarcitoria per violazione dei principi di correttezza e buona fede e di conseguenza una specifica responsabilità erariale a danno della stessa Amministrazione.

In altri termini, un atto come quello di cui si discorre, che ha ormai assunto le caratteristiche proprie di un *cliché* che cristallizza al suo interno uno stralcio motivazionale dal sapore tautologico, non può certamente rappresentare quella attenta valutazione, richiesta dal legislatore all'Amministrazione di appartenenza, delle sue esigenze organizzative, delle quali la stessa deve rendere conto fornendo una motivazione rigorosa che, a maggior ragione nel caso di diniego, esprima le oggettive ragioni di incompatibilità del collocamento in aspettativa richiesto dal dipendente con gli interessi e la funzionalità della Pubblica Amministrazione, soprattutto in relazione all'effettiva impossibilità di una sostituzione del dipendente in congedo.

Tutto quanto premesso, re melius perpensa, si invita l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, anche al fine di impedire un aggravamento del contenzioso che di certo originerebbe dalla fattispecie che ci occupa, ad una più accurata e approfondita rivalutazione dell'istanza onde pervenire, con il rilascio della autorizzazione richiesta, al riconoscimento di quello che la scrivente ritiene essere un vero e proprio diritto soggettivo.





Si invita, altresì, il signor Ministro, fatte salve le opportune verifiche e i doverosi controlli, ad adottare tutte le determinazioni necessarie che lo Stesso Ministro riterrà opportune e consequenziali.

In attesa di riscontro è gradita l'occasione per distintamente salutare.

Il Presidente Nazionale

( Attilio Kratta)